

TRIBUNALE DI PALERMO

AVVISO DI VENDITA SINCRONA MISTA

Reg. Es. Imm. N. 451/2023 Reg. del. n. 88/2025

L'avv. Vincenzo Di Lorenzo, delegato al compimento delle operazioni di vendita

visto l'art. 591 bis c.p.c;

visti gli artt. 569 e seguenti c.p.c.;

visto il D.M. 32/15 del 26 febbraio 2015

vista l'ordinanza di delega al compimento delle operazioni di delega del giorno
12/05/2025;

vista la normativa sul credito fondiario;

AVVISA

Che il giorno **9 Gennaio 2026 alle ore 10.00** presso la Sala d'aste Aste Giudiziarie InLinea S.p.A., sita in Palermo, Via Noto n. 34, nonché in via telematica tramite la piattaforma **www.astetelematiche.it** avrà luogo la vendita senza incanto sincrona mista ex art. 22 D.M. n. 32/2015 tramite gestore delle vendite telematiche Aste Giudiziarie InLinea S.P.A. del seguente immobile:

LOTTO UNICO: – piena ed intera proprietà di villino unifamiliare ubicato in Carini (PA) alla via Chiovaro n. 88, piano terra composto da un vano soggiorno/cucina pari a due vani, due vani letto, corridoio/disimpegno, un W.C. doccia, terrazzo e giardino pertinenziale riportato nel C.F. del Comune di Carini (PA) al foglio 15, p.lla 175, sub 1, cat A/7, vani catastali 6, superficie catastale totale 106 mq totale escluse aree scoperte 97 mq., Rendita: Euro 542,28

PREZZO BASE € 20.850,00.

OFFERTA MINIMA EFFICACE, pari al 25% in meno del prezzo base, € 15.650,00 ai sensi degli art. 571 e 572 c.p.c.

RIALZO MINIMO, in caso di gara tra più offerenti, € 2.000,00.

STATO DI POSSESSO DELL'IMMOBILE: LIBERO

VISITE: le richieste di visita per visionare l'immobile potranno essere effettuate esclusivamente tramite la funzione "PRENOTA VISITA IMMOBILE" del portale

delle vendite pubbliche. In sede di prenotazione occorre compilare obbligatoriamente i campi "Cognome", "Nome", "Email", "Conferma email", "Telefono". Dopo aver letto l'informativa e acconsentito al trattamento dei dati personali, la richiesta verrà inoltrata al custode il quale entro quindici giorni dovrà consentire di esaminare i beni in vendita. Il Ministero garantisce che il trattamento dei dati avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza ai sensi del D.lgs 196/2003 e che gli stessi dati non saranno, pertanto, trasmessi a soggetti terzi, ma utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al servizio prestato dal portale. **Le visite verranno sospese una settimana prima dell'asta.**

Sulla conformità edilizia ed urbanistica si rimanda in toto alla CTU in atti a firma dell'Arch. Giambruno Francesco Paolo, consultabile sui siti informatici: www.astegiudiziarie.it – aste click e sul portale di vendite pubbliche. La consulenza si dà per conosciuta al momento della presentazione dell'offerta. Si precisa che come indicato in CTU:

L'unità immobiliare oggetto della presente è da considerarsi non regolare.

È stata presentata istanza di condono ai sensi della L.47/85 prot. n. 3554-86 fascicolo n. 2423 del 01/04/1986 non ancora definitiva. Dalla comparazione tra la planimetria raffigurante il reale stato dei luoghi, redatta dal consulente a seguito dei rilievi espletati durante le operazioni peritali del 03/10/2024, e i grafici progettuali allegati alla istanza di condono sono emerse delle difformità consistenti riguardanti diversa distribuzione degli spazi interni, variazione dei prospetti, ampliamento del terrazzo. Pertanto, il reale stato dei luoghi non corrisponde al progetto allegato alla istanza di condono edilizio ai sensi della L.47/85 prot. n. 3554-86 fascicolo n. 2423 del 01/04/1986. A seguito dell'accesso agli atti presso il Comune di Carini - Ripartizione VIII Abusivismo e Repressione è emerso che il compendio pignorato è oggetto di ordinanza di demolizione - pratica edilizia abusiva n. 84/09 riferita ad una porzione del compendio pignorato: "locale deposito e ampliamento di 20 mq. circa, tompagnato, tramezzato, con pareti esterne ed interne a traversato, solaio in travi, tavole in legno e tegole collocate". Dalla disamina del fascicolo n. 84/09 si evince quanto segue:

-Ordinanza n. 165 del 24/08/2009 pratica n. 84/2009, il Comune di Carini – Ripartizione VIII Abusivismo e Repressione ha emesso provvedimento di sospensione dei lavori edili eseguiti in assenza di Concessione/Autorizzazione edilizia e ordinava alla debitrice l'immediata sospensione dei lavori.

-Ordinanza n. 263 del 24/11/2010 pratica n. 84/2009, il Comune di Carini – Ripartizione VIII Abusivismo e Repressione ha emesso provvedimento di demolizione e messa in pristino opere edili eseguite in assenza di Concessione/Autorizzazione edilizia e ingiungeva alla debitrice la demolizione e la messa in pristino dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento stesso.

Non avendo adempiuto all'Ordinanza n. 263 del 24/11/2010 nei termini stabiliti, con sentenza del Tribunale di Palermo Sez. di Carini n. 6707/12 del 12/12/2012, divenuta definitiva in data 18/11/2014, assunta al Protocollo Generale TIPO - E n. 0060996 del 10/12/2015 del Comune di Carini, è stata disposta la demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana presentato il 31/03/2011 previa notificazione al Comune di Carini eseguita il 23/03/2011, la debitrice impugnava l'ordinanza n. 263 del 24/11/2010, chiedendone l'annullamento.

Con D.P. n. 154 del 16/05/2013 il ricorso straordinario veniva respinto.

Con lettera del 14/11/2016 assunta al prot. n. 0048784 del Comune di Carini in data 14/11/2016, la debitrice comunicava che in data 02/05/2016 aveva depositato presso il Tribunale di Palermo istanza di dissequestro provvisorio delle opere abusive e che, successivamente all'accoglimento dell'istanza, la stessa avrebbe inoltrato una S.C.I.A. per le opere da demolire e/o ripristinare.

In data 24/05/2016 in risposta alla istanza di dissequestro provvisorio il Giudice preposto disponeva non luogo a procedere.

Visto che le opere di cui all'Ordinanza n. 263 non sono state demolite entro i termini stabiliti (entro il 24/02/2011);

Durante le operazioni peritali del 03/10/2024 si è constatato che le opere di cui all'Ordinanza n. 263 risultano comunque essere state demolite;

Non risulta nel fascicolo della pratica edilizia abusiva n. 84/09 alcuna comunicazione da parte della debitrice di aver demolito i manufatti abusivi e nell'ordinanza n. 263 è specificato "che la mancata esecuzione, in tutto o in parte, comporterà l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere eseguite senza titolo concessorio, nonché l'area di sedime su cui grava la costruzione e di quella pertinenziale costituente il lotto di proprietà".

Per tutto quanto sin qui esposto, la domanda di condono edilizio ai sensi della L.47/85 prot. n. 3554- 86 fascicolo n. 2423 non potrà essere definita e pertanto ai fini della stima, il compendio pignorato non è commerciabile.

In data 11/12/2024 il Sig. Giudice dell'Esecuzione onerava il consulente "di valutare il bene staggito al valore d'uso fino a che non intervenga l'acquisizione al patrimonio del Comune, indicando ogni questione afferente al bene sia nella relazione di stima sia nell'avviso di vendita che sarà redatto dal Delegato.

L'immobile non risulta dotato di APE per cui il relativo onere di acquisizione, ove sussista, è posto a carico dell'aggiudicatario.

Condizioni di vendita

L'immobile viene posto in vendita a corpo e nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, quale risulta dalla documentazione in atti, con tutte le pertinenze, ragioni, eventuali servitù attive e passive legalmente esistenti e fatti salvi i diritti di prelazione di terzi ove esistenti.

La vendita è a corpo e non a misura pertanto eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o per mancanza di qualità, né per tali motivi potrà essere revocata.

L'immobile, salvo diversa indicazione dell'aggiudicatario, sarà venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, di cui all'art. 586 c.p.c. a meno di applicazione dell'art. 508 cp.c., di competenza della procedura e solo queste saranno cancellate a spese e cura della procedura stessa.

A carico dell'aggiudicatario saranno poste le spese derivanti dal trasferimento dei beni (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali, oltre il 50% del compenso spettante al delegato per la fase di

trasferimento dei beni, ed al relativo importo delle spese generali); saranno a carico della procedura le spese necessarie per la cancellazione di eventuali trascrizioni ed iscrizioni, gravanti sull'immobile trasferito.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutte le attività connesse che, ai sensi degli artt.576 e seguenti c.p.c., si sarebbero dovute compiere in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, saranno eseguite dal Professionista Delegato, nel rispetto delle misure legate all'evoluzione della situazione epidemiologica in atto, in ossequio alle disposizioni ampliative e/o restrittive che verranno via via assunte al livello statale e/o regionale, e con l'adozione delle necessarie precauzioni igieniche, ivi inclusi dispositivi di protezione individuale.

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del bene pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma dell'art.579, ultimo comma, c.p.c. (non sono ammesse offerte presentate da procuratori speciali che non siano avvocati). A tal riguardo si precisa che un'eventuale offerta per persona da nominare, a norma dell'art.579, comma 3 c.p.c., è valida solo se all'avvocato sia stata rilasciata una procura speciale notarile in data antecedente alla vendita. In caso di aggiudicazione per persona da nominare l'avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le generalità del soggetto a cui l'immobile deve essere definitivamente intestato ai sensi dell'art.583 c.p.c.

Le offerte di acquisto sono irrevocabili ai sensi dell'art. 571 c.p.c.

OFFERTA DI ACQUISTO CON MODALITA' TELEMATICA

OFFERTA CON MODALITÀ TELEMATICA. Gestore della Vendita Aste Giudiziarie InLinea S.p.A. Le OFFERTE DI ACQUISTO TELEMATICHE dovranno essere presentate **entro le ore 13:00 del giorno 8 Gennaio 2026, a pena di inefficacia,** tramite il modulo web **“Offerta Telematica”** messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell'offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed al quale è possibile accedere tramite la scheda del lotto in vendita presente sul portale **www.astetelematiche.it**. L'offerta d'acquisto telematica, unitamente ai documenti

alla stessa allegati, dovrà essere depositata secondo le indicazioni riportate nel “Manuale Utente” pubblicato sul Portale delle vendite Pubbliche (<http://venditepubbliche.giustizia.it>) inviandola esclusivamente all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia: **offertapvp.dgsia@giustiziacert.it**. Essa si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia e dovrà essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art.12, comma 5 del D.M. n.32/2015.

Non è, allo stato ammessa la trasmissione dell’offerta, ai sensi dell’art.12, comma 4, D.M. n.32/15, a mezzo “casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica”.

Il presentatore dell’offerta telematica deve, a pena di invalidità della stessa, coincidere con l’offerente (o con uno degli offerenti, nell’ipotesi di offerta formulata congiuntamente da più persone ai sensi dell’art. 12, comma 5, secondo periodo, D.M. n.32/15).

A norma degli artt. 12 ss. del D.M. 32/15 l’offerta per la vendita telematica, con bollo virtuale dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) da pagarsi tramite il servizio “pagamento di bolli digitali” presente sul Portale dei servizi Telematici <https://pst.giustizia.it>, dovrà contenere:

- i dati identificativi dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio), nonché il codice fiscale e/o la partita IVA. Qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall’autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall’art.12 n.2 del D.M. n.32 del 26.02.2015. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell’International Organization for Standardization;
- l’indicazione dell’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- l’indicazione del referente della procedura, la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;

- il numero del lotto e la descrizione del bene;
- il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore del 25% rispetto al prezzo base (offerta minima efficace);
- il termine, non prorogabile, per il versamento del saldo prezzo e delle spese, che non potrà essere superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione e che sarà, comunque, soggetto alla sospensione feriale dal 1 al 31 agosto;
- l'importo versato a titolo di cauzione, che non potrà essere inferiore al 10% del prezzo offerto. Detto versamento dovrà essere eseguito **esclusivamente** tramite bonifico bancario **sul conto corrente presso Banca Sella intestato a "Esec. Imm. N. 451/2023 Tribunale di Palermo" al seguente IBAN IT4720326804605052499764860 con causale "PROCED. ESECUTIVA IMM.RE 451/2023 R.G. E. Lotto UNICO cauzione"**; ove la cauzione – versata mediante bonifico bancario – non risulterà accreditata sul conto della procedura al momento dell'apertura della busta, l'offerta sarà esclusa.

In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita mediante bonifico con identica modalità di pagamento a favore dello stesso conto da cui è pervenuta la somma accreditata.

Il bonifico, con causale **"PROCED. ESECUTIVA IMM.RE 451/2023 R.G. E. Lotto UNICO cauzione"**, dovrà essere effettuato in modo tale che l'accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l'udienza di vendita telematica. Ove la cauzione – versata mediante bonifico bancario – non risulterà accreditata sul conto della procedura al momento dell'apertura della busta, l'offerta sarà esclusa;

- la data, l'orario e il numero di CRO o di TRN del bonifico effettuato per il versamento della cauzione ed il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico.

In caso di mancata aggiudicazione, infatti, la cauzione verrà restituita mediante bonifico bancario, con identica modalità di pagamento, a favore dello stesso conto corrente da cui è pervenuta la somma accreditata, indicato all'interno dell'offerta;

- l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica (qualora istituita) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;
- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste.

L'offerente dovrà allegare gli stessi documenti elencati al presente avviso per l'offerta analogica, oltre alla copia del bonifico eseguito a titolo di cauzione (in luogo dell'assegno), in forma di documento informatico o di copia informatica anche per immagine, privi di elementi attivi.

Se l'offerta è formulata da più persone, la stessa dovrà essere corredata da copia della procura rilasciata dagli altri offerenti in favore del soggetto che effettua l'offerta (titolare della casella di posta elettronica certificata tramite la quale viene effettuata la stessa) e che ha l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. La procura dovrà essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e potrà essere allegata anche in copia per immagine.

L'offerta è inefficace se risulterà presentata oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso, se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita (offerta minima efficace) sopra indicato e nel caso di cauzione non versata nei tempi, nella misura minima e con le modalità stabilite nel presente avviso di vendita. Per cauzione non versata si intende anche la cauzione che non risulterà accreditata sul conto della procedura al momento dell'apertura della busta.

In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita mediante bonifico, con identica modalità di pagamento, a favore dello stesso conto da cui è pervenuta la somma accreditata, da indicarsi all'interno dell'offerta

In ogni caso, ai fini della presentazione della offerta telematica e dei relativi adempimenti ad essa connessi, è previsto un servizio di **assistenza a cura del Gestore della vendita telematica Aste Giudiziarie InLinea S.p.A**

L'offerente deve infine procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, tramite il servizio "Pagamento di bolli digitali" presente sul Portale dei Servizi Telematici <https://pst.giustizia.it>, seguendo le istruzioni indicate nel "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica".

OFFERTA CON MODALITA' ANALOGICA (CARTACEA)

Le offerte di acquisto cartacee dovranno essere presentate **entro le ore 13.00 del giorno 8 Gennaio 2026** (giorno precedente a quello fissato per la vendita) presso

lo studio del professionista delegato in Palermo, Via Principe di Villafranca n. 63,
Piano I.

L'offerta di acquisto in bollo (€16,00) dovrà contenere:

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015; se l'offerente è coniugato in comunione legale di beni dovranno essere indicati anche i dati del coniuge, invece, per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare allegata in copia autentica; se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno l'offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare allegata in copia autentica;
- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- il numero o altro dato identificativo del lotto;
- l'indicazione del referente della procedura;
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo offerto, che a pena di inefficacia non potrà essere inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita, ridotto in misura non superiore ad un quarto (art. 572 c.p.c.);
- il termine per il versamento del saldo prezzo **entro 120** giorni dall'aggiudicazione;
- l'importo versato a titolo di cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, sarà trattenuto a titolo di multa nel caso di mancato pagamento

del saldo prezzo e/o di rifiuto all'acquisto, fatto salvo quanto ulteriormente disposto dal 2° comma dell'art. 587 c.p.c.;

- la data, l'istituto mittente ed il numero dell'assegno circolare non trasferibile allegato per il versamento della cauzione assegno circolare intestato a **"Trib. PA PROCED. ESECUTIVA IMM.RE 451/2023 R.G. E. Lotto UNICO cauzione"**.
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e del presente avviso;
- l'esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che dell'attestato di prestazione energetica, con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a tali incombenze;
- l'offerente dovrà altresì eleggere domicilio o dichiarare la residenza nella circoscrizione del Tribunale di Palermo. In mancanza le comunicazioni saranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale (ex art. 174 disp. att. c.p.c.).
- Se l'offerta viene presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere allegato nella busta la copia del certificato CCIAA (**aggiornato a non più di 10 giorni**) dal quale risulti la costituzione della stessa e i poteri dell'offerente.
- Se l'offerta viene presentata da un soggetto extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia dovrà essere allegata la copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- Allegare la copia dei documenti necessari per gli altri casi di offerta previsti dalla normativa vigente.

ISTANZE DI ASSEGNAZIONE.

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art.506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti

aventi diritto di prelazione anteriori a quello dell'offerente, somma che potrebbe essere superiore anche al prezzo base fissato per l'esperimento della presente vendita). Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.

CELEBRAZIONE DELLA VENDITA

La vendita telematica sincrona a partecipazione mista avrà luogo in data **9 Gennaio 2026 alle ore 10,00 e ss.** presso la Sala Sala d'aste Aste Giudiziarie InLinea S.p.A., sita in Palermo, Via Noto n. 34, nonché in via telematica tramite la piattaforma **www.astetelematiche.it**

In presenza di offerte analogiche (cartacee), il professionista delegato provvederà all'apertura delle buste ed all'esame delle stesse, nonché all'inserimento nella piattaforma del gestore. I soggetti che hanno scelto la presentazione telematica dell'offerta dovranno partecipare *online*, ovunque si trovino, esclusivamente tramite l'area riservata del sito **www.astetelematiche.it**, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno trenta (30) minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, sulla casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta ed ivi indicata. A tal fine gli stessi riceveranno altresì, almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, dal gestore della vendita telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta ovvero tramite un sms al numero di telefonia mobile indicato nell'offerta, un invito a connettersi al proprio portale.

Si precisa che sarà cura del professionista delegato verificare la validità delle offerte presentate, sia telematiche che analogiche, anche per quanto attiene alla cauzione versata, la completezza della documentazione richiesta ed a procedere alla successiva abilitazione di ciascun offerente alla partecipazione alla vendita.

Coloro che hanno presentato offerta telematica parteciperanno alle operazioni di vendita con le medesime modalità, accedendo al portale con le credenziali fornite dal gestore ed effettuando i rilanci attraverso lo stesso.

Coloro che hanno presentato offerta su supporto analogico parteciperanno alle operazioni di vendita comparando all'indirizzo indicato dinanzi al professionista delegato che riporterà nel portale i rilanci rendendoli visibili ai partecipanti con modalità telematica.

A tal fine, questi ultimi, unitamente alle parti ed ai creditori iscritti non intervenuti, sono convocati con il presente atto a partecipare alla deliberazione sulle offerte ed alle eventuali operazioni di gara, che avranno luogo lo stesso giorno dell'esame delle offerte.

Qualora, in base a quanto disposto dall'art. 161-*bis* disp. att. c.p.c., sia stato richiesto il rinvio della vendita, lo stesso può essere disposto solo con il consenso del creditore procedente e dei creditori intervenuti nonché degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell'art. 571 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso non oltre il momento dell'inizio della vendita sincrona mista e non prima dell'apertura delle offerte criptate e analogiche al fine dell'identificazione dell'offerente. Il delegato è, altresì, autorizzato a sospendere la vendita sincrona mista solo previo provvedimento in tal senso emesso dal Giudice dell'esecuzione ed a non celebrare la vendita sincrona mista quando il creditore procedente ed i creditori intervenuti abbiano espressamente rinunciato all'espropriazione con atto scritto previamente depositato in cancelleria.

Si sottolinea che l'istanza di sospensione volontaria della procedura esecutiva, a norma dell'art. 624-*bis* c.p.c., è ammissibile soltanto se proposta almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto.

Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 32/2015.

In caso di **pluralità di offerte criptate e/o analogiche valide e/o efficaci**, il professionista delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti ad una vendita sincrona mista sull'offerta più alta e si procederà con la gara tra tutti gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta ritenuta più conveniente secondo i parametri di seguito indicati. Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui offerte saranno ritenute valide

nonché gli offerenti analogici, presenti personalmente avanti il delegato, le cui offerte saranno anch'esse ritenute valide e/o efficaci.

La gara, che si svolgerà in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle operazioni per l'esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti online e/o presenti personalmente, che siano stati ammessi alla gara sincrona mista.

Al riguardo, si precisa quanto segue:

A) In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione *ex art. 588 c.p.c.* (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell'art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l'offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso per l'esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell'art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente, somma quest'ultima che potrebbe anche superare il prezzo base dell'esperimento di vendita) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l'aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo. **Ai fini dell'individuazione della migliore offerta**, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento (anche nel caso in cui sia stata autorizzata e inserita nell'avviso di vendita la possibilità di rateizzazione), ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. Nel caso in cui sia stato determinante per l'aggiudicazione il termine indicato dall'offerente per il pagamento, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza.

B) In caso di adesione alla gara sincrona mista, che si svolgerà mediante offerte in aumento non inferiore ad € **2.000,00 (euro duemila/00)** per il lotto unico da effettuarsi entro il tempo massimo di tre minuti (180 secondi) l'una dall'altra, essa sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state offerte *online* o analogiche migliorative rispetto all'ultima offerta valida. L'aggiudicazione verrà disposta in favore di colui che avrà presentato l'offerta in aumento più elevata, non seguita da ulteriori offerte nell'arco dei tre (180 secondi) minuti successivi, fatte salve le precisazioni per l'eventuale ipotesi di presentazione di istanze di assegnazione. Ed invero, qualora, all'esito della gara, il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l'aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell'art. 590 bis c.p.c.), contenenti l'offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell'art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente). Laddove invece il prezzo offerto all'esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell'immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Delegato disporrà l'aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione.

Ai sensi dell'art. 572 c.p.c., **in caso di presentazione di un'unica offerta valida e/o efficace**, se essa è pari o superiore al valore del lotto stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato disporrà l'aggiudicazione in favore dell'unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 590 bis c.p.c., contenenti l'offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell'art. 506, comma 1, c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente).

Si avverte che nell'ipotesi in cui, in presenza di un'unica offerta di importo inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita, sia pervenuta istanza di assegnazione dei beni o si ravvisi la concreta possibilità di vendere ad un prezzo maggiore di quello offerto con un nuovo tentativo di vendita, ovvero ancora, in presenza di una pluralità di offerte tutte di importo inferiore al prezzo base, sia pervenuta istanza di assegnazione e gli offerenti non partecipino alla gara, oppure, pur partecipandovi, il prezzo raggiunto sia inferiore a quello base, l'Ufficio si riserva di non far luogo ad aggiudicazione.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

In caso di aggiudicazione, trattandosi di vendita soggetta alla normativa sul Credito Fondiario (D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 artt. 38 e ss.) con istanza di pagamento anticipato formulata dal creditore fondiario, l'aggiudicatario, che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto finanziamento prevista al comma 5 art. 41 TUB.:

- entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione, dovrà versare la parte del saldo prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione), secondo gli importi e le modalità che gli verranno specificati dal professionista delegato, con comunicazione entro 10 giorni dall'aggiudicazione: il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario la parte di saldo prezzo da versare direttamente al fondiario, specificando che soltanto l'80% di tale importo dovrà essere accreditato in favore del creditore fondiario, mentre il restante 20% dovrà essere versato sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese prededucibili non ancora quantificabili. La comunicazione del professionista delegato conterrà, pertanto, anche l'indicazione delle coordinate IBAN dei conti correnti del creditore fondiario e della procedura sui quali effettuare i suddetti versamenti.

Ove non riceva, nei dieci giorni successivi all'aggiudicazione, la superiore comunicazione da parte del professionista delegato, l'aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo direttamente sul conto della procedura, accesso presso **Banca Sella** il cui IBAN è il seguente: **IT47Z0326804605052499764860**, con causale "saldo prezzo";

- entro il termine massimo di **120 (centoventi) giorni** dalla data di aggiudicazione, dovrà versare i diritti e le spese di trasferimento nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione, a mezzo bonifico bancario sul conto della procedura con **IBAN IT4720326804605052499764860** o con consegna al professionista delegato a mezzo assegno circolare bancario non trasferibile intestato a “Trib. Pa. Proc. Es. n. 451/2023 lotto unico spese”.

In caso di mancato rispetto dei superiori termini, il Giudice dell'Esecuzione dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c.

Si precisa che la presentazione dell'offerta e la partecipazione alle vendite presuppongono l'integrale conoscenza dell'ordinanza di delega (così come integrata con successive circolari emesse dai Signori Giudici dell'Esecuzione), dell'avviso di vendita, della perizia di stima e di ogni altra informazione inerente le modalità e condizioni della vendita, nonché lo stato di fatto e di diritto dei beni staggiti come desumibili dal fascicolo processuale.

In ordine alla dotazione o meno degli attestati di qualificazione e di certificazione energetica e alla conformità agli impianti, si rimanda a quanto sul punto eventualmente esplicitato dall'Esperto Estimatore, con espressa avvertenza che l'aggiudicatario, dichiaratosi edotto in seno all'offerta, sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, assumendosi direttamente tali incombenze.

In applicazione dell'art. 2 comma 7 D.M. 127/2015, sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell'Esecuzione al momento del deposito del trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%); le spese necessarie per la cancellazione di eventuali trascrizioni ed iscrizioni, gravanti sull'immobile trasferito, sono a carico della procedura.

Si fa presente, inoltre, che vi è la possibilità per i partecipanti alle aste di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70%-80% del valore dell'immobile a tassi e condizioni prestabiliti da ogni singola banca e che l'elenco delle banche aderenti a tale iniziativa è disponibile sul sito www.abi.it Si invita, pertanto, a contattare la sede delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, in relazione alle quali denominazione, ubicazione e recapiti telefonici sono reperibili presso il sito internet suindicato.

Copia del presente avviso, unitamente all'elaborato peritale e relativi allegati, saranno pubblicati sui siti internet www.astegiudiziarie.it, nonché sui portali collegati al servizio Aste.clik, offerto dal Gruppo Edicom.

Il presente avviso è, altresì, pubblicato sul portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 c. 1, c.p.c., ai sensi di quanto disposto dall'art. 161 *quater* d. a. c.p.c. e dall'art. 18 *bis* D.P.R. 115/02. In ottemperanza a quanto disposto in seno all'ordinanza di delega, il presente avviso di vendita viene comunicato ai creditori e notificato al debitore esecutato, nonché, ove sussistenti, ai creditori iscritti non intervenuti, ai comproprietari, ai coniugi separati o divorziati assegnatari dell'immobile.

Palermo, 24 Ottobre 2025

Il Professionista Delegato

Avv. Vincenzo Di Lorenzo